



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 94/2019

PROVVEDIMENTO DI REVOCA EX ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 DELLA DELIBERA DEL COMITATO N. 28/2013 LIMITATAMENTE ALLA PARTE IN CUI DISPONE SULL'AUTORIZZAZIONE N. 1533.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra" ed in particolare:

- l'articolo 2 recante il campo di applicazione, ai sensi del quale "sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti urbani, b) rifiuti pericolosi, c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso";
- l'allegato I, paragrafo n. 4 che dispone: "quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra";
- la tabella delle attività di cui all'allegato I, che prevede l'inclusione nel campo di applicazione delle attività di "combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)";
- l'articolo 13 recante la disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ai sensi del quale "nessun impianto può esercitare le attività elencate all'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 15";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 21-quinquies, ai sensi del quale "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto

non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”.

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione n. 28 del 20 dicembre 2013 con cui il Comitato, anche ai sensi del d.lgs. n. 133/2005, ha disposto:

- all’articolo 1 l’esclusione dal campo di applicazione del d.lgs. n. 30/2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, degli impianti di incenerimento di rifiuti elencati nell’allegato A, tra cui l’impianto di A2A Ambiente Srl denominato “*Centrale di produzione calore per teleriscaldamento di Bergamo – Via Goltara, 23*”;
- all’articolo 2 ai sensi del quale è stata revocata l’autorizzazione di tali impianti, tra i quali l’autorizzazione n. 1533 del menzionato impianto di A2A Ambiente Srl;

VISTA la nota prot. n. 2019-AMB-000336-P del 15 febbraio 2019, acquisita al prot. n. 2203/CLE.ETS di pari data, con cui la società A2A Ambiente Spa, titolare dell’impianto di Bergamo, via Goltara n. 23 ha richiesto al Comitato alcuni chiarimenti circa la portata applicativa del d.lgs. n. 30/2013;

VISTA la nota prot. n. 6961/CLE.ETS del 23 maggio 2019, con cui il Comitato ha trasmesso alla A2A Ambiente Spa una “*comunicazione ex art. 7 e 8 della legge n. 241/1990 di avvio del procedimento di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 con riguardo alla delibera del Comitato Nazionale ETS n. 28/2013 limitatamente all’impianto aut. n. 1533*”;

VISTA la comunicazione del 27 maggio 2019, acquisita al prot. n. 7070/CLE.ETS di pari data, con cui la A2A Ambiente Spa ha richiesto al Comitato una audizione, nonché le successive note prot. n. 7140/CLE.ETS e 7182/CLE.ETS del 28 maggio 2019 di convocazione e conferma dei presenti;

VISTO il verbale della audizione svolta in data 31 maggio 2019 presso la sede del Ministero dell’ambiente alla presenza di rappresentanti del Comitato e della società A2A Ambiente Spa, nel quale si legge che:

- “*il Comitato ritiene che l’impianto debba rientrare nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 30/2013. In particolare, il Comitato nella sua attuale composizione, ritiene di dover dare specifico rilievo interpretativo alla nozione di “unità produttiva” di cui all’allegato I, paragrafo n. 5 della direttiva 2003/87/CE, nonché tenere in adeguata considerazione l’approssimarsi del quarto periodo di adempimento del sistema ETS (2021-2030) con obiettivi più stringenti di riduzione delle emissioni di CO₂*”;
- “*nel corso dell’ultimo quinquennio la rete di teleriscaldamento è stata alimentata in misura significativamente crescente dalle caldaie a gas*”;

- *“i presenti hanno condiviso che la delibera n. 28/2013 adottata dal Comitato (nella sua precedente composizione) è intervenuta in presenza di condizioni differenti da quelle attuali, come emerso anche nella riunione odierna, e non ha in ogni caso arrecato alcun pregiudizio o danno alla società”;*

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, ed in particolare: a) un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, dovuto all'incremento del calore prodotto dalle caldaie a gas ad alimentare la rete di teleriscaldamento; b) una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario determinata dall'approssimarsi di un prossimo periodo di adempimento ai fini della riduzione delle emissioni, c) che la delibera n. 28/2013 aveva il carattere del provvedimento ad efficacia durevole, d) che nessun pregiudizio si è verificato in conseguenza di tale provvedimento in capo ai suoi destinatari;

RITENUTO di dover procedere alla revoca ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990 con riferimento alla delibera del Comitato n. 28/2013 limitatamente alla parte in cui ha disposto sull'impianto denominato *“Centrale di produzione calore per teleriscaldamento di Bergamo – Via Goltara, 23”* della società A2A Ambiente Spa, con autorizzazione n. 1533;

ACQUISITO l'approfondimento istruttorio svolto dalla Segreteria Tecnica del Comitato;

VISTO l'esito delle riunioni del Consiglio direttivo del 10 maggio 2019, 17 maggio 2019, e 31 maggio 2019;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella procedura scritta del 5 giugno 2019:

DELIBERA

Art. 1

(Revoca parziale della delibera n. 28/2013)

1. E' disposta la revoca ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990 della delibera del Comitato n. 28 del 20 dicembre 2013, limitatamente alla parte in cui dispone sull'impianto denominato *“Centrale di produzione calore per teleriscaldamento di Bergamo – Via Goltara, 23”* della società A2A Ambiente Spa e alla sua autorizzazione n. 1533.

2. A decorrere dalla data di approvazione della presente delibera, le disposizioni della delibera n. 28/2013 indicate al comma 1 non producono ulteriori effetti e l'impianto denominato *“Centrale di produzione calore per teleriscaldamento di Bergamo – Via Goltara, 23”* è titolare di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n. 1533.

3. L'operatore provvede ad aggiornare tempestivamente il Piano di monitoraggio, nonché a richiedere l'apertura di apposito conto sul Registro dell'Unione.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



